

Sul Valore Legale della Laurea

Paolo Gianni, Università di Pisa

Nelle dichiarazioni di molti esponenti del mondo della politica e della cultura si tende ad individuare nel “valore legale del titolo di studio” l’origine di gran parte dei mali che affliggono l’università italiana. La sua abolizione sarebbe la “conditio sine qua non” per innescare quel circolo virtuoso che, facendo competere tra loro gli atenei, permetterebbe di incentivare i migliori e così migliorare nel tempo la loro capacità di produrre didattica e ricerca. Lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione, On.le Gelmini, ha criticato tale istituto ed il suo superamento è espressamente previsto in uno specifico paragrafo delle Linee Guida del Governo per l’Università. Una esplicita richiesta di eliminazione del “valore legale della laurea” è addirittura contenuta in un ordine del giorno approvato dalla Camera in occasione della definitiva conversione in legge del Decreto-Legge 180/2008.

Intanto bisognerebbe prima chiarire la portata di questo valore legale, sgomberando il campo da false credenze. Chi volesse una chiara descrizione di come è nato e come si è evoluto questo concetto nella storia del nostro paese può rileggersi l’articolo di Giovanni Cordini (<http://cnu.cineca.it/docum06/valore-legale.doc>), professore di Diritto Comparato dell’Università di Pavia. Apparirà evidente che i titoli di studio universitari avevano originalmente soltanto un valore accademico, e il valore legale compare solo “en passant” nelle leggi recenti, a partire dalla riforma didattica (DM 509/1999) confermato poi dal recente DM 270/2004 che stabilisce “identico valore legale” per i titoli di studio universitari, dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe.

Ma cosa significa all’atto pratico che un titolo di studio ha valore legale? Per i titoli che si conseguono nella Scuola significa primariamente che il titolo corrispondente ad un ciclo scolastico è requisito necessario per l’iscrizione al ciclo superiore. Oltre a ciò, il diploma della Scuola Superiore può essere requisito necessario per adire certe posizioni nella Pubblica Amministrazione. I titoli universitari sono requisito necessario per accedere all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio di alcune professioni (quelle regolamentate dallo Stato) e anche per l’accesso a livelli qualificati nel Pubblico Impiego. Non sono invece requisito indispensabile per l’accesso alla carriera docente: mentre infatti la laurea è richiesta per l’accesso al ruolo di ricercatore, i concorsi a Professore di Ruolo sono aperti a tutti i cittadini (anche stranieri) indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

I fautori della eliminazione del valore legale dei titoli sostengono che esso ha l’effetto di mettere sullo stesso piano titoli erogati da università che possono avere qualità molto diverse. Non avrebbe senso attribuire la stessa valenza ad una laurea in Economia ottenuta presso la Bocconi oppure, si fa per dire, nell’università di Canicatti creata da pochi anni e quindi senza tradizione. Ma siamo certi che la situazione sia questa? Pretendere il possesso della laurea per accedere ad una qualunque posizione qualificata indipendentemente dall’ateneo che l’ha rilasciata non significa affatto mettere tutte le università sullo stesso piano. Significa solamente stabilire che il titolo richiesto costituisce il “requisito minimo” per accedere a una certa posizione, senza per questo dare garanzia alcuna di accesso a tale posizione. Sarà soltanto il concorso di accesso che, attraverso il giudizio di una Commissione a ciò preposta, stabilisce quale è il candidato migliore per ricoprire quel posto. E tale giudizio correttamente non privilegerà aprioristicamente alcun ateneo, limitandosi al giudizio sui singoli. Sarà solo la probabile migliore preparazione ricevuta in un ateneo “virtuoso” che potrà avvantaggiare un candidato che ha ivi studiato. Ma un qualunque altro candidato in grado di dimostrare analoghe capacità dovrà avere le stesse “chances” indipendentemente dall’ateneo di provenienza. Che la laurea nei vari atenei non abbia lo stesso valore, del resto, gli studenti lo sanno benissimo: sono infatti diversi gli atenei, specie del centro-nord del paese, che hanno una alta percentuale di iscritti provenienti da altre regioni, a dispetto degli alti costi per mantenersi lontano dalla famiglia.

Dove è che il “valore legale” potrebbe invece produrre delle ingiustizie? Succede quando esso viene inteso in modo formale, permettendo di attribuire validità diversa ai voti con cui una certa laurea è stata conseguita. Attribuire in un concorso pubblico un punteggio differenziato al

voto di laurea significherebbe probabilmente svantaggiare proprio gli studenti che provengono dagli atenei migliori, quelli in cui i voti alti vengono concessi soltanto a fronte di una preparazione molto qualificata. Un tale uso del “valore legale” sarebbe ovviamente sbagliato. Molti ricorderanno la primitiva idea del Ministro Gelmini di dare un peso al voto del diploma di maturità nella selezione degli immatricolati alle Facoltà a numero chiuso. A nostro avviso è stato meglio soprassedere a una tale norma, proprio per le ragioni suesposte. Al fine di evitare assurde discriminazioni basterebbe stabilire che il valore legale di un titolo significa soltanto garanzia di possesso di certi requisiti minimi, indipendentemente dall’ateneo in cui si è studiato e dal voto con cui il titolo è stato riconosciuto: valore legale del titolo, ma non valore legale del voto.

Siccome nel nostro paese è lo Stato che continuerà a supportare economicamente in modo prevalente la formazione universitaria, riteniamo corretto che sia lo Stato che debba fare una valutazione se un ateneo funziona bene e quindi merita di essere finanziato. Si ravvisa quindi l’opportunità che tutti i Corsi di Laurea istituiti dagli atenei vengano vagliati al fine di stabilire se possiedono certi requisiti e quindi meritano di essere finanziati. Non per nulla da diversi anni si parla di “accreditamento” dei corsi, una procedura di validazione che del resto esiste anche in altri paesi europei, ad es. nel Regno Unito. Sarebbe sufficiente identificare il nuovo “valore legale” con tale “accreditamento”. I corsi accreditati sarebbero finanziati dallo Stato, e solo ad essi verrebbe riconosciuto un “valore legale” inteso come certificazione del possesso di requisiti minimi. Naturalmente anche gli atenei privati potrebbero sottoporsi alla stessa procedura di accreditamento. I laureati in Corsi di Laurea accreditati avranno un titolo avente “valore legale” su tutto il territorio nazionale, nel senso che lo Stato garantisce che a tale titolo corrisponde una certa preparazione minima. Nulla di più. Ci penseranno poi i concorsi per l’accesso alle varie posizioni lavorative a differenziare i candidati.

Qualcuno potrebbe obiettare che anche senza pretendere il requisito della laurea si potrebbe ottenere lo stesso risultato. E’ verissimo. In effetti se il comportamento di chi giudica fosse sempre dettato soltanto dall’etica, il migliore vincerebbe comunque. Ma ammettiamo per un momento che alla laurea non sia associato neppure il valore legale come sopra individuato. Ciò significherebbe che per l’accesso a posizioni qualificate nella Pubblica amministrazione ci si affiderebbe alla sola selezione concorsuale. In un paese ideale non ci sarebbero problemi. La selezione concorsuale, anche se in tal caso molto più faticosa, permetterebbe di evidenziare i candidati in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, e tra questi scegliere i migliori. Ho dei forti dubbi che non possa succedere che il figlio tonto di un potente locale possa accedere a una di queste posizioni anche se in possesso del solo titolo di 3^a media. Qualcuno obietterà subito che il potente locale è anche in grado di far ottenere al proprio figlio la laurea. In proposito ho ancora più dubbi. In una università pubblica in cui i docenti non siano ricattabili, ciò è infatti molto meno facile. Una laurea triennale mediamente richiede di affrontare almeno una quindicina di esami e quindi di superare il giudizio di almeno una quindicina di professori. Pur con tutte le riserve che si possono nutrire sul buon funzionamento dell’università di oggi, credo che ben pochi siano disposti a dar poco credito ad un titolo subordinato ad un tale vaglio, se non altro in base ad un criterio statistico.

Ma ci sono anche altre motivazioni a spingere verso il mantenimento di una forma, attenuata, di valore legale della laurea. E’ il problema dei rapporti con gli Ordini Professionali. La completa rinuncia al valore legale significherebbe anche affidare soltanto agli Ordini Professionali la responsabilità della selezione dei soggetti atti all’esercizio delle professioni regolate per legge. Infatti, per quanto si auspichi di andare verso una società più liberistica, è ragionevole che continuino ad esistere professioni in cui lo Stato in qualche modo si fa garante che il professionista abbia superato un vaglio pubblico e sia quindi in grado di fornire un servizio corretto e qualificato ai cittadini. Per queste professioni non appare opportuno lasciare la scelta al 100% agli Ordini Professionali, tendenzialmente portati a perpetuare il proprio potere a scapito della concorrenza.